

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68°

ROMA - Venerdì, 5 agosto 1927 - ANNO V

Numero 180

Abbonamenti.

Anno Sem. Trim.

In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale», — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti comandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi. — Ancona: G. Fogola. — Aosta: Libreria sorelle De Giorgi. — Aquila: F. Agnelli. — Arezzo: A. Pellegrini. — Avellino: C. Leprino. — Bari: Fratelli Favia. — Belluno: S. Benetton. — Benevento: E. Tomaselli. — Bergamo: Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A. L. I. — Bologna: L. Cappelli; Messaggerie Ital. — Bolzano: L. Rinfreschi. — Brescia: E. Castoldi. — Brindisi: Ditta Luigi Carlucci. — Cagliari: Lib. Intern. (Lidas); R. Carta Raspi. — Caltanissetta: P. Milia Russo. — Carrara: Libreria Baini. — Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. — Castrogiovanni: G. Buscemi. — Catania: G. Giannotta, Soc. Ed. Int. — Catanzaro: V. Scaglione. — Chieti: F. Piccirilli. — Como: C. Nani e C. — Cremona: Libreria Sonzogno. — Cuneo: G. Salomone. — Ferrara: Lunghini e Bianchini. — Firenze: Armando Rossini: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: Dante Alighieri d. G. Dolcetti. — Foggia: G. Pilone. — Forlì: G. Archetti. — Genova: Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Società Editrice Internazionale, via Petrarca, 22; Messaggerie Italiane. — Grosseto: F. Signorelli. — Imperia: S. Benedusi. — Lecce: Libreria Fratelli Spacciano. — Livorno: S. Belforte e C. — Lucca: S. Belforte e C. — Macerata: Libreria Editrice P. M. Ricci. — Mantova: Arturo Mondovi. — Matera: Riccardi Francesco. — Messina: G. Principato. — Ferrara: Giacomo d'Anna. — Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote. — Napoli: Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane. — Novara: R. Guaglio. — Nuoro: Ditta Manganoli Giulio. — Padova: A. Draghi. — Palermo: O. Fiorenza. — Parma: Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori. — Pavia: Succ. Bruni Marelli. — Perugia: Simonelli. — Pesaro: Rodope Gennari. — Piacenza: V. Porta. — Pisa: Libreria Bemporad delle Libri ital. riuniti. — Pistoia: Ditta Alberto Pancinotti. — Pola: E. Schmidt. — Ravenna: E. Lavagna e F. — Reggio Calabria: R. D'Angelo. — Reggio Emilia: L. Bonvicini. — Rieti: A. Tommasetti. — Roma: Anonima Libreria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane. — Rovigo: G. Marin. — Sanseverino (Foggia): Venditti Luigi. — Sassari: G. Ledda. — Savona: P. Lodola. — Siena: Libreria San Bernardino. — Siracusa: G. Greco. — Sondrio: F. Zarucchi. — Spezia: A. Zucatti. — Taranto: Fratelli Filippi. — Teramo: L. d'Ignazio. — Terni: Stabilimento Poligrafico Alterocca. — Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A. L. I.; Messaggerie Italiane. — Trapani: G. Banci. — Trento: M. Disertori. — Treviso: Longo e Zopelli. — Trieste: L. Cappelli. — Udine: P. Miani e C. — Varese: Mai e Malnati. — Vercelli: B. Cornale. — Venezia: Libreria Sormani (già Fuga G.). — Verona: R. Cabianca. — Vicenza: G. Galli. — Viterbo: Fratelli Buffetti. — Zara: E. de Schonfeld. — Bengasi: Libreria F. Russo. — Tripoli: Libreria Fichera. — Asmara: A. e F. Ciceri. — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 settembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Prima Esposizione nazionale di storia della scienza, in Firenze Pag. 3174

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1592. — LEGGE 30 giugno 1927, n. 1270.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927 il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscavi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile Pag. 3174

1593. — LEGGE 23 giugno 1927, n. 1273.

Conversione in legge del R. decreto 16 maggio 1926, n. 908, concernente la liquidazione dell'Istituto pensioni per impiegati in Trieste e degli altri istituti esercenti l'assicurazione pensione nelle nuove Province in base alla abrogata legislazione ex austriaca Pag. 3174

1594. — REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1927, n. 1282.

Esecuzione dell'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia. Pag. 3174

1595. — REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1296.

Riunione dei comuni di Duttoigliano, Capriva nel Carso e Scoppo in un unico Comune con capoluogo Duttoigliano. Pag. 3176

1596. — REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1927, n. 1301.

Aggregazione alla provincia di Foggia dei comuni di Accadia ed Orsara di Puglia e al comune di Fasano (Brindisi) di parte del territorio del comune di Monopoli. Pag. 3176

1597. — REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1297.

Riunione dei comuni di Sabbio Bergamasco, Sforzatica e Mariano al Brembo in un unico Comune denominato «Dalmine» Pag. 3176

1598. — REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1304.

Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme in Cirenaica. Pag. 3177

1599. — REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1302.

Dichiarazione di zona malarica del territorio comprendente la frazione San Bruson del comune di Dolo in provincia di Venezia Pag. 3177

1600. — REGIO DECRETO-LEGGE 7 luglio 1927, n. 1305.

Reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio Pag. 3177

1601. — REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 1306.

Norme per il servizio amministrativo degli Uffici fortificazioni di Corpo d'armata Pag. 3178

1602. — REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1303.

Modificazione allo statuto del Museo storico dei bersaglieri, in Roma Pag. 3179

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1927.

Norme per l'importazione di patate da semina per la campagna agraria 1927-28 Pag. 3179

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE
AL PARLAMENTO

Ministero dell'interno: R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, relativo al conferimento all'Amministrazione comunale di Milano dei poteri necessari per l'ordinamento degli uffici e il funzionamento dei servizi Pag. 3180

Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, concernente la concessione di sgravi fiscali all'industria della fabbricazione degli inchiostri da stampa Pag. 3180

R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesce da idrogenare . Pag. 3180

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero delle comunicazioni:**

Licenziamento dall'impiego del commesso postale Parisi Giuseppe Pag. 3180
Apertura di ricevitora telegrafica Pag. 3180

Ministero delle finanze:

Accreditamento di notaio Pag. 3181
Smarrimento di ricevute Pag. 3181
Smarrimento del certificato di deposito Pag. 3181
Media dei cambi e delle rendite Pag. 3181
Perdita di certificati Pag. 3182
Rettifiche d'intestazione Pag. 3183

Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 23 Pag. 3184

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**Prima Esposizione nazionale di storia della scienza, in Firenze.**

Con decreto 14 luglio 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 26 successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 320, l'Ente per le attività toscane è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Prima Esposizione nazionale di storia della scienza che avrà luogo a Firenze dal marzo al giugno 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1592.

LEGGE 30 giugno 1927, n. 1270.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927 il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscavi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927 il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscavi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1593.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1273.

Conversione in legge del R. decreto 16 maggio 1926, n. 908, concernente la liquidazione dell'Istituto pensioni per impiegati in Trieste e degli altri istituti esercenti l'assicurazione pensione nelle nuove Province in base alla abrogata legislazione ex austriaca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 16 maggio 1926, n. 908, concernente la liquidazione dell'Istituto pensioni per impiegati in Trieste e degli altri istituti esercenti l'assicurazione pensione nelle nuove Province in base alla abrogata legislazione ex austriaca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI —
Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1594.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1927, n. 1282.

Esecuzione dell'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche dell'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 263, foglio 5. — FERRETTI.

Accordo.

Entre le Gouvernement Italien, représenté par Monsieur Cesare MAIONI, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Italie à Varsovie, d'une part, et le Gouvernement Polonais, représenté par Monsieur Auguste ZALESKI, Ministre des Affaires Etrangères, d'autre part

est conclu l'accord suivant:

Art. 1.

Les deux Parties Contractantes conviennent que la dette du Gouvernement Polonais à l'égard du Gouvernement Italien, contractée en vue de l'acquisition du matériel de guerre italien et du transport de celui-ci dans le courant des années 1918, 1919 et 1920, est déterminée, en ce qui concerne :

1. — le montant de la dette, déduction faite de tous les versements effectués par le Gouvernement Polonais jusqu'au 30 septembre 1926, soit en numéraire, soit au moyen de la fourniture du pétrole et des produits pétroliers sur base des conventions conclues jusqu'ici, soit de toute autre manière,

2. — les intérêts arriérés et

3. — tous les intérêts futurs pour la période jusqu'au 31 décembre 1930 à 87,625,000 de lires italiennes, dont le paiement est réparti en 4 ans comme suit :

30 juin 1927	L. 15,000,000
30 décembre 1927	» 10,375,000
30 juin 1928	» 10,375,000
30 décembre 1928	» 10,375,000
30 juin 1929	» 10,375,000
30 décembre 1929	» 10,375,000
30 juin 1930	» 10,375,000
30 décembre 1930	» 10,375,000
<hr/>	
Total	L. 87,625,000

Les versements ci-dessus représentent la totalité de la dette précitée de la Pologne vis-à-vis du Gouvernement Italien.

Art. 2.

Le Gouvernement Polonais délivrera au Gouvernement Italien 8 reconnaissances de dette en lires italiennes, correspondant à la spécification des versements désignés à l'art. 1, portant les dates correspondant également à cette spécification.

Art. 3.

Les reconnaissances de dette délivrées par le Gouvernement Polonais au Gouvernement Italien seront exemptées

de toute taxe et de toute contribution actuellement en vigueur et pouvant être en vigueur à l'avenir dans la République de Pologne.

Art. 4.

Les versements à titre de dette déterminée à l'art. 1 et comprise dans les reconnaissances de dette conformément à l'art. 2, seront effectués par le Gouvernement Polonais moyennant des échéances mensuelles de 60,000 dollars à verser en numéraire directement à la Légation Royale d'Italie à Varsovie ou à qui sera désigné par elle.

Ces versements auront lieu chaque fois dans la première quinzaine du mois.

Les décomptes pour les versements effectués seront établis tous les six mois *ad ultimo* à des termes correspondant à l'échéance des reconnaissances de dette.

L'équivalent en lires italiennes des sommes versées en dollars sera fait sur la base des cours moyens des dollars et lires italiennes à Zurich du jour même où les sommes, dont au premier alinéa de ce même article, auront été effectivement mises à la disposition de la Légation d'Italie ou à qui pour elle.

Dans le cas où la valeur des versements faits dans le courant d'un semestre quelconque dépasserait la somme nominale de la reconnaissance de dette, l'excédent en sera porté au compte des versements à effectuer dans le semestre suivant et la somme à payer en dollars dans ce semestre sera diminuée respectivement, afin que la somme globale à payer au courant de l'année ne dépasse pas la somme prévue à l'art. 1.

Au cas où la valeur des versements effectués pendant un semestre donné sera inférieure à la somme nominale de la reconnaissance de dette, le Gouvernement Polonais paiera la différence en numéraire en lires italiennes.

Les décomptes pour chaque semestre ayant été établis et les différences éventuelles ayant été réglées, le Gouvernement Italien remettra au Gouvernement Polonais la reconnaissance de dette correspondante, avec annotation que la partie de la dette indiquée sur la reconnaissance de dette a été amortie.

Art. 5.

Les dispositions des autres conventions ou arrangements polono-italiens conclus avant la signature du présent accord, pour tout ce qui a rapport aux fournitures de matériel italien, seront abrogées de plein droit.

Art. 6.

Le présent accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Varsovie. Les deux Parties Contractantes conviennent que jusqu'à la date de l'échange des instruments de ratification les dispositions du présent accord seront appliquées à titre provisoire à partir du mois même de sa signature.

Fait à Varsovie, le 18 décembre 1926.

G. C. MAIONI.

AUGUSTE ZALESKI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:

GRANDI.

Numero di pubblicazione 1595.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1296.

Riunione dei comuni di Duttogliano, Capriva nel Carso e Scoppo in un unico Comune con capoluogo Duttogliano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Duttogliano, Capriva nel Carso e Scoppo sono uniti in unico Comune con capoluogo Duttogliano.

Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto di Trieste, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 19. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1596.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1927, n. 1301.

Aggregazione alla provincia di Foggia dei comuni di Accadia ed Orsara di Puglia e al comune di Fasano (Brindisi) di parte del territorio del comune di Monopoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, modificato col successivo R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aggregati alla provincia di Foggia i comuni di Accadia e di Orsara di Puglia.

Art. 2.

E' aggregata al comune di Fasano, facente parte della provincia di Brindisi, la zona di territorio del comune di Monopoli, facente parte della provincia di Bari, comprendente la Borgata S. Velletri, i centri pescherecci di Cala Palmieri, Cala Mascione e Cala Frascina e le rovine di Egna-

tia; nonchè la zona di retroterra che dalla strada provinciale Monopoli-Fasano, all'altezza della strada di Seppannibale, va a riunirsi all'attuale confine tra Fasano e Monopoli.

La linea di confine delle zone suindicate sarà determinata con decreto del Ministro per l'interno, contro cui non sarà ammesso gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 24. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1597.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1297.

Riunione dei comuni di Sabbio Bergamasco, Sforzatica e Mariano al Brembo in un unico Comune denominato « Dalmine ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Vedute le deliberazioni del podestà di Sabbio Bergamasco, Sforzatica e Mariano al Brembo, adottate in rappresentanza di detti Comuni rispettivamente in data 4 gennaio e 26 febbraio 1927, 5 gennaio 1927 e 6 gennaio 1927;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Sabbio Bergamasco, Sforzatica e Mariano al Brembo sono uniti in unico comune denominato « Dalmine ».

Tale unione sarà attuata alle condizioni stabilite dal podestà con le surriferite deliberazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 20. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1598.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1304.

Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 622;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 190;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, n. 500;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;

'Abbiamo decretato e decretiamo:

'Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, sono applicabili ai personali militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che hanno preso parte alle operazioni militari in Cirenaica dall'8 settembre 1925 al 2 dicembre 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Vistò, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 27. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1599.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1302.

Dichiarazione di zona malarica del territorio comprendente la frazione San Bruson del comune di Dolo in provincia di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1º agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria; nonchè gli articoli 20 e 22 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2889, concernente la riforma degli ordinamenti sanitari;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Venezia ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la dichiarazione di zona malarica del territorio comprendente la frazione San Bruson del comune di Dolo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, sentito il parere della Direzione generale della sanità pubblica;

'Abbiamo decretato e decretiamo:

E' dichiarata zona malarica ad ogni effetto di legge e di regolamento la parte del territorio appartenente al comune di Dolo, frazione di San Bruson, così delimitata: a nord dalla strada comunale, detta la Stradona; ad est dal confine comunale con i comuni di Mira e di Campagna Lupia; a sud dal confine comunale con i comuni di Campagna Lupia e di Camponogara; ad ovest da una linea che, partendo dalla strada detta di Brenta Secca nel suo punto di incrocio con la Stradona, segue la strada vicinale sull'argine sinistro dell'antico alveo del Brenta e poi la strada comunale Dolo-Pieve fino al confine del Comune.

A cura del prefetto della Provincia sarà provveduto, ove ciò occorra, alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi, compresi nella zona malarica, con riferimento ai dati censuari, con l'aiuto degli uffici finanziari competenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Vistò, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 25. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1600.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 luglio 1927, n. 1305.

Reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio.

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Ritenuta la necessità di procedere d'urgenza a ricoprire le vacanze esistenti nei quadri dei subalterni dell'Arma del genio con elementi idonei, specialmente ad un pronto impiego per i servizi dell'Arma di carattere tecnico;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello per le finanze;

'Abbiamo decretato e decretiamo:

'Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di procedere, in deroga alle norme vigenti ed indipendentemente da ogni altro reclutamento in corso, ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma del genio con nomina a tenente in servizio permanente effettivo di ufficiali inferiori di complemento delle

varie armi e corpi forniti di laurea o diploma in ingegneria civile o industriale, rilasciati da una Scuola d'ingegneria o da un Istituto superiore del Regno, che non abbiano oltrepassato il ventottesimo anno di età al 31 dicembre 1927 e che possiedano gli altri requisiti di idoneità richiesti in genere per gli ufficiali in servizio permanente effettivo. In dipendenza delle nomine che saranno effettuate in applicazione del presente articolo si considereranno ridotte di altrettanti posti le vacanze nei ruoli degli ufficiali delle altre armi o corpi che, per essersi verificate posteriormente al 20 agosto 1926, possono essere ricoperte con nuove nomine, a norma dell'art. 2, secondo comma, n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente saranno nominati tenenti con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con anzianità relativa determinata dall'ordine di graduatoria.

Art. 3.

E' fatto esplicito divieto agli ufficiali nominati in S. P. E. nell'Arma del genio in virtù del presente decreto di far domanda per ottenere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di anni sei dalla data della nomina, fermo rimanendo nel tempo posteriore la disposizione dell'art. 42 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la guerra sarà nominata apposita Commissione incaricata di procedere all'esame dei titoli dei singoli concorrenti ed alla classificazione di merito di quelli ritenuti da essa idonei alla nomina e sarà provveduto altresì a quanto altro possa occorrere per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno: sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 28. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1601.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 1306.

Norme per il servizio amministrativo degli Uffici fortificazioni di Corpo d'armata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 195 del 10 gennaio 1926 che abolisce i Consigli di amministrazione dei corpi, istituiti e stabilimenti militari;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, che stabilisce che ogni Comando del genio di Corpo d'armata abbia alle proprie dipendenze un Ufficio fortificazioni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni Ufficio fortificazioni è amministrato dal capo dell'Ufficio ed in sua assenza o impedimento dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano dell'Ufficio, sotto la vigilanza del comandante del Genio militare di Corpo d'armata (in analogia dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195).

Art. 2.

Il capo dell'Ufficio fortificazioni ha alle sue dipendenze:

a) i ragionieri geometri del Genio, che oltre al disimpegno delle loro attribuzioni tecniche compiono le funzioni di cassiere e di consegnatario del materiale;

b) gli impiegati necessari per il funzionamento dell'Ufficio.

Art. 3.

Il capo dell'Ufficio fortificazioni nomina il cassiere ed il consegnatario del materiale e procede alle loro sostituzioni nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 4.

Gli Uffici fortificazioni faranno funzionare da cassa di riserva il «tesoretto» che esiste nella loro cassa unica. In tale tesoretto, la cui chiave sarà custodita dal capo dell'Ufficio, sono conservati i fondi, i valori, i documenti ed il registro (mod. 241) dei fondi ivi depositati, che gli enti con due casse debbono conservare in quella di riserva.

Art. 5.

Sono personalmente responsabili del denaro e dei materiali loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare allo Stato della loro opera, e ne rispondono secondo la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato:

a) il cassiere per il denaro contenuto nella cassa corrente;

b) il capo dell'Ufficio ed il cassiere in solido per il denaro contenuto nella cassa di riserva (tesoretto);

c) il consegnatario del materiale per tutto il materiale in consegna e del quale rende il conto giudiziale;

d) ogni altro ufficiale ed impiegato che abbia maneggiato di denaro e di materiale.

Art. 6.

Gli Uffici fortificazioni sono anche incaricati dell'amministrazione del personale militare e civile addetto all'Ufficio ed al Comando del genio di Corpo d'armata.

Art. 7.

I mandati diretti e gli ordinativi di pagamento emessi sulle contabilità speciali a favore degli Uffici fortificazioni saranno intestati «al capo dell'Ufficio fortificazioni» e saranno resi esigibili «con quietanza del medesimo». Il capo dell'Ufficio, o chi lo sostituisce in caso di assenza o di im-

pedimento, dovrà firmare l'atto di delega ove esso ritenga di designare un ufficiale o funzionario dipendente, per l'apposizione in sua vece della firma per quietanza. Quando l'ammontare del mandato superi le L. 25,000, i delegati alla esazione debbono essere in numero di due.

Gli ordinativi di pagamento da emettersi sui mandati di anticipazione agli effetti di cui al n. 8 dell'art. 56 del R. decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, saranno firmati dal capo dell'Ufficio, o da chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

La firma, per quietanza, sui mandati di anticipazione, emessi agli effetti di cui al citato n. 8 dell'art. 56 del Regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sarà apposta dal capo dell'Ufficio o da chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 8.

Delle anticipazioni ricevute, eccettuate quelle di cui al 3º comma dell'articolo precedente, gli Uffici fortificazioni rendono conto alla fine di ogni trimestre con un unico rendiconto distinto però per capitoli di bilancio.

I rendiconti debbono essere firmati dal capo dell'Ufficio o da chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dalla data del 1º luglio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 263, foglio 29. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1602.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1303.

Modificazione allo statuto del Museo storico dei bersaglieri, in Roma.

N. 1303. R. decreto 2 giugno 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, viene modificato l'art. 5 dello statuto organico del Museo storico dei bersaglieri, avente sede in Roma, eretto in ente morale col R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1927.

Norme per l'importazione di patate da semina per la campagna agraria 1927-28.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888, e il relativo regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 723;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata la opportunità di consentire temporaneamente e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina allo scopo di rinnovare la semente;

Udito il parere del Comitato consultivo per le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il divieto d'importazione di patate, di qualsiasi provenienza, sancito dall'art. 8, lettera e), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, può essere consentita, in via eccezionale, per la campagna 1927-1928 e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate purché esclusivamente destinate per uso di semina.

Art. 2.

La facoltà di concedere autorizzazioni all'importazione di patate da semina è delegata alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, via Santa Susanna, 13, la quale compirà gli accertamenti necessari per la constatazione dello stato di sanità delle patate, compresa la visita alle colture di origine, indicherà le località dei Paesi esteri, dalle quali potranno essere ammesse le importazioni, e fisserà d'accordo con gli Osservatori regionali, le norme alle quali dovranno essere ammesse le spedizioni presso le Regie dogane autorizzate all'importazione.

Art. 3.

L'autorizzazione all'importazione di patate potrà essere rilasciata agli enti agrari legalmente costituiti, sia per la produzione di patate da semina, che per la produzione di patate da esportazione.

Tali enti dovranno all'uopo inviare non più tardi del 31 agosto 1927, al Regio osservatorio fitopatologico, nella cui circoscrizione l'ente ha sede, domanda in carta da bollo, nella quale dovrà chiaramente indicarsi:

a) la destinazione della semente da importarsi, se, cioè, per la produzione di patate da semina, o per quella di patate da esportazione;

b) la località estera dalla quale si desidera prelevare le partite da importare;

c) il quantitativo (non inferiore a mille quintali per la semente destinata alla produzione di patate da esportazione), che si intende importare;

d) la data approssimativa dell'arrivo della spedizione in Italia.

La domanda stessa dovrà, inoltre, contenere l'esplicità dichiarazione che l'ente importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dalla predetta Regia stazione di patologia vegetale; che si obbliga inoltre a trasmettere dopo l'arrivo delle patate, al Regio osservatorio fitopatologico che riceve la domanda, l'elenco delle aziende, nelle quali saranno eseguite le coltivazioni con l'indicazione della superficie coltivata e della quantità di semente impiegata, nonché al pagamento della relativa quota delle spese occorse per gli accertamenti di cui all'art. 2, secondo il reparto che ne farà la

predetta Regia stazione, e che infine, riconosce che non ha diritto a ripetere risarcimento di danni da qualsiasi causa dipendenti.

Art. 4.

I Regi osservatori fitopatologici, ricevute le domande degli enti importatori, provvederanno, entro venti giorni dalla data di presentazione all'invio di esse alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, corredandole del proprio parere sulla importanza dell'ente agrario richiedente, essendo autorizzati all'uopo di assumere tutte le informazioni che ritenessero necessarie.

Art. 5.

La decisione in merito alla domanda di autorizzazione all'importazione sarà emessa dalla Regia stazione di patologia vegetale di Roma ed è definitiva ed inappellabile.

Art. 6.

L'importazione avrà luogo da una delle dogane indicate nell'art. 1 del citato decreto Ministeriale 3 marzo 1927 e cioè: Torino, Milano, Verona, Udine, Trieste, Venezia, Ventimiglia, Genova, Livorno, Roma, Napoli, Catania, Siracusa, Palermo, Cagliari, Brindisi, e Taranto e con le modalità di cui all'art. 2 del citato decreto Ministeriale 3 marzo 1927.

Art. 7.

La concessione dell'autorizzazione ad importare patate da semina potrà essere in qualsiasi momento revocata sia nei confronti di quegli enti importatori che saranno venuti meno all'osservanza delle norme della Regia stazione di patologia vegetale, sia per qualsiasi altra ragione di carattere fitosanitario.

Art. 8.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite ai sensi dell'art. 8 della legge 26 giugno 1913, n. 888, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite per le infrazioni al Codice penale e delle sanzioni stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno ha presentato in data 27 luglio 1927 alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1

del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, relativo al conferimento all'Amministrazione comunale di Milano dei poteri necessari per l'ordinamento degli uffici e il funzionamento dei servizi.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 1º agosto 1927, n. 2858, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1927, n. 162, concernente la concessione di sgravi fiscali all'industria della fabbricazione degli inchiostri da stampa.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 1º agosto 1927, n. 2859, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1927, n. 162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesce da idrogenare.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Licenziamento dall'impiego del commesso postale Parisi Giuseppe.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto che il nominato Giuseppe Parisi di Giovanni, conseguito suo tempo l'assunzione in servizio come agente subalterno avventizioso producendo un titolo di studio riconosciuto falso;

Visto che il Giuseppe Parisi con decreto Ministeriale n. 112 del 14 luglio 1926, venne nominato commesso nel ruolo del personale postale telegrafico in applicazione del R. decreto n. 2028 del 23 ottobre 1924;

Visto l'art. 54 del R. decreto 2960 del 30 dicembre 1923;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, a tutti gli effetti, il decreto Ministeriale n. 112 del 14 luglio 1926 col quale Parisi Giuseppe di Giovanni venne nominato commesso nella Amministrazione delle poste e dei telegrafi a Palermo.

Art. 2.

Il suddetto agente viene licenziato dall'impiego con effetto dal 12 aprile 1927.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 27 luglio 1927 è stata attivata al servizio telegrafico pubblico una ricevitoria postale in Pera di Fassa, provincia di Trento, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 23 luglio 1927 (V), il sig. Mensi dott. Mario di Biagio, notaio residente ed esercente in Alessandria, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3^a pubblicazione).

Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 646 — Data della ricevuta: 19 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Paladino Brando Alessandro fu Tommaso — Titoli del debito pubblico: misti 5 — Ammontare della rendita: L. 525 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1^o luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 236 — Data della ricevuta: 7 febbraio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: Vaccaro Antonino fu Nicolò, per conto di Galfano Giovanni, ecc. — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita: L. 400 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1^o gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data della ricevuta: 7 febbraio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: Vaccaro Antonino fu Nicolò, per conto di Scipino Carmelo fu Vincenzo, ecc. — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita: L. 1000 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1^o gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 181 — Data della ricevuta: 29 marzo 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Girgenti — Intestazione della ricevuta: Manceri Biagio fu Biagio per conto della Confraternita SS. Sacramento in S. Margherita Belice — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 270 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1^o luglio 1906.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4636 — Data della ricevuta: 13 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Tafuro Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 270 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1^o gennaio 1927.

Al termine dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

Smarrimento del certificato di deposito.

(3^a pubblicazione).

Elenco n. 2-bis.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del sottoindicato certificato di deposito relativo a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 161 — Data del certificato di deposito: 26 settembre 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Banca d'Italia, filiale di Ascoli — Intestazione del certificato di deposito: Cav. Aurelio Pallotta fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Certificati di deposito: 1 consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 1000 con godimento 1^o luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 luglio 1927 - Anno V.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2^a pubblicazione)

(Elenco n. 16).

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4897 — Data della ricevuta: 2 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Rizzo Roberto — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 20, consolidato 5 per cento con decorrenza 1^o gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2547 — Data della ricevuta: 20 dicembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Tommasi Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 3500 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1^o gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 689 — Data della ricevuta: 6 maggio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Morgioni Alberto fu Achille, per conto di Dell'Orto Teresa — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 136.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1^o gennaio 1926.

Al termine dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e delle rendite
del 4 agosto 1927 - Anno V**

Francia	71.98	Oro	354.67
Svizzera	354.15	Belgrado	32.425
Londra	89.269	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.375	Albania (Franco oro)	357 —
Spagna	312.77	Norvegia	4.75
Belgio	2.5575	Svezia	4.90
Berlino (Marco oro)	4.37125	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.5925	Danimarca	4.88
Praga	54.55	Rendita 3,50 %	66.95
Romania	11.25	Rendita 3,50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonet)	96 —	Rendita 3% lordo	37.65
Peso argentino / oro	17.73	Consolidato 5 %	77.90
New York	18.381	Obbligazioni Venezie	3,50 %
Dollaro Canadese	18.36	63.575	

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

*Perdita di certificati.***2^a Pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	454339	Del Monte Giuseppe fu Antonio, domic. a Montaguto (Avellino), vincolata L.	7 —
	545662	De Lorenzo Laura di Giuseppe, moglie di Cresti Andrea, domic. a Napoli, vincolata	689.50
8 %	50124	Intestata come la precedente, libera	12 —
Cons. 5 %	42465	Intestata come la precedente, libera	10 —
	184646	Intestata come la precedente, libera	200 —
	134647	Cresti Andrea fu Luigi, domic. a Firenze	50 —
	285178	Chiesa vicariale di San Martino di Gabria (V. G.) « Udine », vincolata	30 —
8.50 %	404647	Stefanelli Maria di Francesco, nubile, domic. a Santo Stefano al Corno (Milano), vincolata	122.50
Cons. 5 %	149797	Conte Antonina fu Francesco, vedova di Malfitana Salvatore, domic. a New York (S. U. A.)	645 —
3.50 %	220148 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Palma Cristina di Nicola, moglie di Gaspare Flaiani di Giuseppe, domic. a Corropole (Teramo) Per l'usufrutto: Savini Giuditta fu Domenico, moglie di Nicola Palma.	1.694 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	31640	Sabbio Bartolomeo di Basilio, domic. a Sant'Arpino (Napoli)	20 —
3.50 %	399699 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Castelnovo delle Lanze Giulia-Alessandrina fu Enrico, vedova Perrone di S. Martino Roberto Per la proprietà: Perrone di San Martino Ferdinando, Maria, Margherita fu Roberto, le due ultime minori sotto la patria potestà della madre Castelnovo delle Lanze Giulia-Alessandrina, vedova Perrone di San Martino, quali eredi indivisi del fu Roberto Perrone di San Martino, domic. a Torino.	378 —
	825262	Parrocchia di San Michele Arcangelo in Trecchina (Potenza)	14 —
	384182	Cariola Michele fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre Castellini Consolata, vedova Cariola Gerolamo, domic. a Pignone (Genova)	143.50
	293824	Camardo Michele fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Del Cioppo Maria, domic. a Baranello (Campobasso)	91 —

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.***2^a Pubblicazione.**

(Elenco n. 2).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE		TENORE DELLA RETTIFICA
			4	5	
Cons. 5 %	363157	70 —	Brignole <i>Gio. Batta</i> } fu Antonio, minore	Brignole <i>Giuseppe</i> } fu Antonio, minore	Brignole <i>Giuseppe</i> } fu Antonio, minore
	368158	70 —	Brignole <i>Luigi</i> } sotto la p. p. della		
	363159	70 —	Brignole <i>Teresa</i> } madre <i>Garzoglio</i>		
Cons. 3.50 %	586799	861 —	<i>Emilia</i> ved. Brignole Antonio, domic. a <i>Noli</i> (Genova) con usufrutto a <i>Garzoglio</i>	<i>Anna</i> ved. di Brignole Antonio, domic. a <i>Noli</i> (Genova) con usufrutto a <i>Garzoglio</i>	<i>Anna</i> ved. di Brignole Antonio, domic. a <i>Noli</i> (Genova)
	626899	182 —	<i>Emilia</i> fu <i>Luigi</i> , ved. Brignole Antonio, domic. a <i>Noli</i> (Genova).		
	400068	1,800 —	<i>Pollettini-Benito</i> o <i>Benito-Pollettini</i> Maria Rosa di <i>Filippo</i> minore sotto la p. p. del padre, domic. in Verona.		
Cons. 5 %	155233	600 —	<i>Pollettini-Benito</i> o <i>Benito-Pollettini</i> Maria Rosa di <i>Filippo</i> , minore, ecc., come sopra; con usufrutto a <i>Pollettini-Benito</i> o <i>Benito-Pollettini</i> <i>Filippo</i> fu Felice, domic. a Verona.	<i>Pollettini</i> Maria Rosa di <i>Filippo-Benito</i> o <i>Benito</i> , minore, ecc., come contro.	<i>Pollettini</i> Maria Rosa di <i>Filippo-Benito</i> o <i>Benito</i> , minore, ecc., come contro, con usufrutto a <i>Pollettini Filippo-Benito</i> o <i>Benito</i> fu Felice, domic. a Verona.
	310752	1,250 —	Figli legittimi nascituri di <i>Bertolazzi</i> Maria, <i>Luigi</i> e <i>Franco</i> fu <i>Luigi</i> , domiciliati a Milano; con usufrutto a <i>Savini</i> <i>Luigia</i> fu Massimiliano.		
	817845	1,400 —	<i>Mallia</i> <i>Gentia-Carlotta</i> fu Alessandro moglie di <i>Cipolla Avenia</i> Giovanni fu <i>Antonino</i> , domic. a <i>Terranova di Sicilia</i> (Caltanissetta) con vincolo dotale.		
Cons. 3.50 %	169802	213.50	<i>Pipino</i> Guglielmo Bartolomeo di Bartolomeo, domic. a <i>Pinerolo</i> (Torino) con usufrutto a favore di <i>Maranini</i> <i>Gemma</i> fu <i>Antonio</i> , moglie di <i>Pipino</i> Bartolomeo, domic. a <i>Spezia</i> .	<i>Pipino</i> Guglielmo Bartolomeo di Bartolomeo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a <i>Pinerolo</i> (Torino) con usufrutto a favore di <i>Maranini</i> <i>Gemma</i> fu <i>Giovanni</i> , moglie, ecc., come contro.	<i>Pipino</i> Guglielmo Bartolomeo di Bartolomeo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a <i>Pinerolo</i> (Torino) con usufrutto a favore di <i>Maranini</i> <i>Gemma</i> fu <i>Giovanni</i> , moglie, ecc., come contro.
			<i>Bando Felicina</i> di <i>Antonio</i> , moglie di <i>Callero Nino</i> , domic. ad <i>Oleggio</i> (Novara).		
			<i>Queirolo Angela Colombara</i> fu <i>Paolo</i> , moglie di <i>Mainetto Matteo</i> di <i>Carlo</i> , domic. a <i>Genova</i> , con vincolo dotale.		
					<i>Bando Felicita</i> di <i>Antonio</i> , moglie di <i>Callero Giovanni</i> , detto <i>Nino</i> , domic. ad <i>Oleggio</i> (Novara).
					<i>Queirolo Colomba Angela</i> fu <i>Paolo</i> , ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ové non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 luglio 1927 · Anno V.

Il direttore generale: CERESI.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 23,
dal 6 al 12 giugno 1927 (Anno V)

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dallo scorso settimane precedenti	Nuovi denunciati
		O		
Aquila	Pratola Peligna	O		1
'Avellino	Anzano	B	1	
Id.	Calitri	B	1	
Id.	Monteleone di Pugl.	B	1	
Bari	Acquaviva	Cp	1	
Id.	Gioia del Colle	B	1	
Brescia	Rovato	B	1	
Caltanissetta	Mazzarino	B	1	
Catania	Aci Catena	B	1	
Chieti (a)	Francavilla a Mare	O	1	
Como	Introbio	B	1	1
Firenze	Prato	B	1	
Foggia	Lesina	E	1	1
Id.	Lucera	O	1	
Frosinone	Ceccano	B	1	
Id.	Pontecorvo	B	1	
Id.	Veroli	B	1	
Milano	Parabiago	B	1	
Id.	S. Fiorano	B	1	
Nuoro	Orune	O	—	1
Roma	Castelforte	B	1	
Id.	Roma	B	5	—
Taranto	S. Giorgio sotto Tar.	Cp	1	
Terni	Terni	B	—	1
Varese	Cairate	B	—	1
Viterbo	Orte	B	—	1
Id.	Sutri	B E	—	2
			14	18

Carbonchio ematico.

Aquila	Pratola Peligna	O		
'Avellino	Anzano	B	1	
Id.	Calitri	B	1	
Id.	Monteleone di Pugl.	B	1	
Bari	Acquaviva	Cp	1	
Id.	Gioia del Colle	B	1	
Brescia	Rovato	B	1	
Caltanissetta	Mazzarino	B	1	
Catania	Aci Catena	B	1	
Chieti (a)	Francavilla a Mare	O	1	
Como	Introbio	B	1	1
Firenze	Prato	B	1	
Foggia	Lesina	E	1	1
Id.	Lucera	O	1	
Frosinone	Ceccano	B	1	
Id.	Pontecorvo	B	1	
Id.	Veroli	B	1	
Milano	Parabiago	B	1	
Id.	S. Fiorano	B	1	
Nuoro	Orune	O	—	1
Roma	Castelforte	B	1	
Id.	Roma	B	5	—
Taranto	S. Giorgio sotto Tar.	Cp	1	
Terni	Terni	B	—	1
Varese	Cairate	B	—	1
Viterbo	Orte	B	—	1
Id.	Sutri	B E	—	2

Carbonchio sintomatico.

Brescia	Lumezzane	S	—	1
Matera	Montescaglioso	B	—	1
Modena	Formigine	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Id.	SS. Cosmo e Dam.	B	1	—
Sassari	Aggius	B	—	1
Id.	Tempio Pausania	B	—	1
Verona	Breonio	B	—	1
Id.	S. Ambrogio di Val.	B	—	1
			4	6

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Afta epizootica.</i>				
Alessandria	Alfiano Natta	B	—	1
Id.	Borgo S. Martino	B	3	5
Id.	Casale Monferrato	B	5	5
Id.	Castelnuovo d'Asti	B	5	5
Id.	Coazzolo d'Asti	B	2	2
Id.	Corteranzo	B	1	1
Id.	Masio	B	1	1
Id.	Oviglio	B	1	1
Id.	Pasturana	B	1	1
Id.	S. Salvatore Monfer.	B	1	1
Id.	Serravalle d'Asti	B	1	1
Id.	Strevi	B	1	1
Id.	Villamiroglia	B	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli	B	1	1
Avellino	Avellino	B	—	1
Id.	Bisaccia	B	3	4
Belluno	Montella	B	—	1
Bergamo	Montemarano	B	1	27
Id.	Orsara	B	14	2
Id.	Volturara	B	2	2
Bologna	Santa Giustina	B	2	3
Id.	Bedulita	B	1	2
Id.	Cisano	B	1	2
Id.	Curnasco	B	2	1
Id.	Curno	B	1	3
Id.	Desenzano	B	1	2
Id.	Gandino	B	1	2
Id.	Gromo	B	1	2
Id.	Nembro	B	1	2
Id.	Ponteramica	B	1	2
Id.	Pontida	B	2	1
Id.	Rovetta	B	3	1
Id.	Torre Boldone	B	—	1
Id.	Argelato	B	—	1
Id.	Bologna	B	—	1
Id.	Castel d'Aiano	B	—	1
Id.	Castello di Serrav.	B	—	1
Id.	Castel S. Pietro	B	—	2
Id.	Castel Guelfo	B	—	3
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Imola	B	—	1
Id.	Persiceto	B	—	2
Id.	S. Giorgio di Piano	B	—	1
Id.	S. Lorenzo	B	—	1
Bolzano	Adro	B	—	1
Brescia	Chiari	B	1	1
Id.	Iseo	B	2	1
Id.	Orzinuovi	B	—	1
Campobasso	Rocchetta al Voltur.	Cp	1	1
Id.	Roccamandolfi	B	4	1
Id.	S. Vincenzo al Volt.	O	1	1
Id.	Sessano	O	2	2
Catania	Catania	B	2	2
Catanzaro	Catanzaro	B	1	1
Como	Bartesate	B	1	1
Id.	Bene Lario	B	1	2
Id.	Bizzarone	B	1	1
Id.	Capriago	B	1	1
Id.	Cassina Rizzardi	B	—	1
Id.	Colonno	B	—	1
Id.	Como	B	—	1
Id.	Croce	B	—	1
Id.	Fino Mornasco	B	2	1
Id.	Grona	B	1	1
Id.	Introbio	B	—	2
Lecco	Lecco	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Species degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti			PROVINCIA	COMUNE	Species degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		
			Rimasti dallo settimane precedenti	Nuovi denunciati	Rimasti dalle settimane precedenti				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati	
Segue Afia epizootica.											
Como	Novate	B	1	1	1	Modena	Formigine	B	2	1	
Id.	Oggiono	B	1	1	1		Maranello	B	3	1	
Id.	Pasturo	B	1	1	1		Mirandola	B	4	2	
Id.	Robbiate	B	2	1	1		Modena	B	2	2	
Id.	Ronago	B	1	1	1		Monfestino	B	1	1	
Id.	Tavernero	B	1	1	1		Montesca	B	34	16	
Id.	Uggiate	B	1	1	1		Pavullo	B	2	1	
Cremona	Villa Vergano	B	1	1	1		Pavullo	B	1	1	
Id.	Gadesco	B	1	1	1		Pavullo	B	1	1	
Id.	Rivolta d'Adda	B	1	1	1		S. Prospero	B	1	1	
Cuneo	Vescovato	B	1	1	1		Sassuolo	B	1	1	
Id.	Neive	B	1	1	1		Savignano	B	2	1	
Id.	Racconigi	B	1	1	1		Soliera	B	1	1	
Id.	Savigliano	B	1	1	1		Vignola	B	2	1	
Id.	Sommariva	B	1	1	1		Cancello ed Arnone	B	2	2	
Ferrara	Villasafletto	B	1	1	1		Castelvolutorno	B	1	1	
Id.	Bondeno	B	3	6	1		Gazzanise	B	1	1	
Id.	Cento	B	2	1	1		Cameri	B	1	1	
Id.	Copparo	B	1	1	1		Trecate	B	1	1	
Id.	Ferrara	B	3	3	1		Padova	B	3	1	
Id.	Formignana	B	1	1	1		Sclafani	B	1	1	
Firenze	Migliarino	B	1	1	1		Borgo S. Donnino	B	1	1	
Id.	S. Agostino	B	1	1	1		Borgotaro	B	2	2	
Id.	Borgo S. Lorenzo	B	1	1	1		Busseto	B	1	1	
Id.	Greve	B	2	1	1		Polesine	B	1	1	
Foggia	Montespertoli	B	1	1	1		S. Secondo	B	1	1	
Forlì	Pietra Montecorvino	B	1	1	1		Sissa	B	1	1	
Id.	Bertinoro	B	1	1	1		Sofagna	B	1	1	
Id.	Forlì	B	11	3	1		Sorbolo	B	1	1	
Id.	Gatteo	B	1	1	1		Torrile	B	1	1	
Id.	Forlimpopoli	B	1	1	1		Cassolnovo	B	4	2	
Id.	Meldola	B	5	1	1		Langosco	B	1	1	
Id.	Mercato Saraceno	B	1	1	1		Tromello	B	1	1	
Id.	Modigliana	B	1	1	1		Vistarino	B	1	1	
Frosinone	Boville Ernica	B	1	1	1		Corciano	B	1	1	
Id.	Morolo	B	1	1	1		Marsciano	B	3	1	
Id.	Ripi	B	1	1	1		Perugia	B	4	8	
Genova	Genova	B	4	1	1		Mercatino Marech.	B	1	1	
Id.	Mignanego	B	1	1	1		Besenzone	B	1	1	
Id.	Sestri Levante	B	1	1	1		Borgonovo Val Tid.	B	1	1	
Id.	Valbrevenna	B	1	1	1		Fiorenzuola	B	1	1	
Grosseto	Grosseto	B	1	1	1		Piacenza	B	1	1	
Lucca	Camaiore	B	1	1	1		S. Giorgio Piacent.	B	1	1	
Id.	Careggine	B	8	1	1		Bientina	B	1	2	
Id.	Lucca	B	1	1	1		Cascina	B	1	2	
Macerata	Tolentino	B	2	1	1		Fauglia	B	1	2	
Mantova	Bagnolo S. Vito	B	1	1	1		S. Maria Monte	B	2	3	
Id.	Moglia	B	1	1	1		Albano di Lucania	B	1	1	
Id.	Pegognaga	B	1	1	1		Bella	B	1	1	
Id.	S. Giorgio	B	1	1	1		Cancellara	B	2	2	
Id.	Sustinente	B	1	1	1		Tolve	B	2	2	
Matera	Irsina	B	1	2	1		Tolve	B	2	2	
Messina (a)	Barcellona P. di G.	B	1	2	1		Brisighella	B	1	2	
Milano	Arese	B	1	1	1		Conselice	B	1	1	
Id.	Brembio	B	1	1	1		Cotignola	B	1	2	
Id.	Camairago	B	1	1	1		Faenza	B	2	1	
Id.	Legnano	B	1	1	1		Fusignano	B	1	1	
Id.	Lodi	B	1	1	1		Lugo	B	3	3	
Id.	Milano	B	1	1	1		Ravenna	B	15	4	
Id.	Morimondo	B	1	1	1		Russi	B	7	1	
Modena	Carpi	B	2	1	1		S. Agata sul Sant.	B	1	1	
Id.	Castelvetro	B	2	1	1		Solarolo	B	1	1	
Id.	Cavezzo	B	1	1	1		Bibbiano	B	1	1	
Id.	Concordia	B	1	1	1		Cadelbosco Sopra	B	1	1	
Id.	Fanano	B	—	12	1		Carpineti	B	1	1	
Id.	Final-	B	—	2	1		Correggio	B	1	3	

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati	PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati						Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati		
Farcino criptococcico.													
Aquila	Aquila	E	1	—			Catanzaro	Staletti	Cn				2
Avellino	Avellino	E	3	—			Cosenza	Belvedere Marittimo	Cn				1
Id.	Forino	E	1	—			Id.	S. Sofia d'Epiro	Cn				1
Id.	Monteforte	E	2	—			Firenze	Dicomano	Cn				1
Id.	Montoro Superiore	E	1	—			Id.	Lastra e Signa	Cn				1
Id.	Moschiano	E	1	—			Foggia	Prato	Cn				1
Bari	Bari	E	1	—			Id.	Cerignola	Cn				1
Id.	Gravina di Puglia	E	2	—			Frosinone	Rignano Garganico	Cn				1
Id.	Ruvo di Puglia	E	1	—			Macerata	Ceccone	Cn				1
Id.	Terlizzi	E	1	—			Milano	Potenza Picena	Cn				1
Castrogiovanni	Leonforte	E	2	—			Id.	Carate Brianza	Cn				1
Catania	Adernò	E	1	—			Napoli	Milano	Cn				1
Id.	Fiumefreddo	E	4	—			Id.	Arzano	Cn				1
Id.	Giarre	E	2	—			Id.	Aversa	Cn				1
Id.	Paternò	E	1	—			Id.	Casalnuovo	Cn				1
Id.	Riposto	E	1	—			Id.	Napoli	Cn	32		27	
Id.	Zafferana	E	4	—			Id.	Ponticelli	Cn				1
Genovà	Pieve Ligure	E	1	—			Id.	Pozzuoli	Cn				1
Messina (a)	Messina	E	—	1			Palermo	Torre Annunziata	Cn				1
Napoli	Afragola	E	5	1			Id.	Palermo	Cn	7		6	
Id.	Carinola	E	4	—			Pavia	F1					
Id.	Gragnano	E	4	—			Pisa	Vigevano	Cn				
Id.	Maddaloni	E	2	—			Pistoia	Pontedera	Cn				
Id.	Marcianise	E	1	—			Potenza	Tizzana	Cn				
Id.	Napoli	E	14	—			Salerno	Tito	Cn				
Id.	Pomigliano	E	2	—			Id.	S. Marzano sul S.	Cn				
Id.	S. Giuseppe	E	11	—			Sassari	S. Rufo	B				
Id.	Terzigno	E	4	—			Id.	Monti	Cn				
Palermo	Corleone	E	2	—			Id.	Cellino Attanasio	Cn				
Id.	Palermo	E	65	2			Verona	Teramo	Cn				
Id.	Partinico	E	1	—			Id.	Isola della Scala	Cn				
Id.	Villabate	E	1	—			Viterbo	Minerbe	Cn				
Salerno	Angri	E	1	—				Viterbo	Cn				
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—									
Id.	Nocera Superiore	E	1	—									
Id.	Paganu	E	3	—									
Id.	Pontecagnano	E	2	—									
Id.	Positano	E	1	—									
Id.	Sacco	E	1	—									
Id.	Salerno	E	2	—									
Id.	S. Marzano sul S.	E	1	—									
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—									
Id.	Sarno	E	3	—									
Id.	Scafati	E	2	—									
Id.	Vietri sul Mare	E	2	—									
Spezia	Carrodano	E	1	—									
			168	6									
Rabbia.													
Ancona	Ancona	Cn	3	2			Ancona	Fabriano	O	3			
Id.	Fabriano	Cn	—	1			Id.	Anversa	O	1			
Id.	Montemarciano	Cn	2	—			Id.	Barisciano	O	10			
Bergamo	Storzzatica	Cn	—	1			Id.	Campotosto	O	2			
Id.	Verdollo	Cn	—	1			Id.	Cansano	O	1			
Brindisi	Fasanò	Cn	1	—			Id.	Capitignano	O	10			
Caltanissetta	Riesi	Cn	4	1			Id.	Caporciano	O	14			
Id.	Riesi	E	—	1			Id.	Castelvecchio Sub.	O	9			
Catania	Adernò	Cn	—	2			Id.	Fagnano Alto	O	22			
Catanzaro	Francavilla Angitola	Cn	1	1			Id.	Massa d'Albe	O	6			
Id.	Nicastro	Cn	—	1			Id.	Montereale	O	3			
Id.	Polia	B	—	1			Id.	O vindoli	O	1			
								Id.	San Pio	O	2		
								Id.	Scontrone	O	1		
								Id.	Scurcola	O	1		
								Id.	Accadia	O	1		
								Id.	Gravina di Puglia	O	1		
								Id.	Montenero Val Cocc.	O	2		
								Id.	Pietrabondante	O	1		
								Id.	Alberona	O	1		
								Id.	Ascoli Satriano	O	1		
								Id.	Ascoli Satriano	E	1		
								Id.	Carpino	O	1		
								Id.	Casalvecchio	O	1		
								Id.	Celle S. Vito	O	1		
								Id.	Faeto	O	3		

PROVINCIA	COMUNE	Species degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati	PROVINCIA	COMUNE	Numero delle stalle o pascoli infetti		Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati					Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati		
Segue Rogna												
Foggia	Lucera	O	1	—			Pola	Pola	B	1	—	
Id.	Roseto Valfortore	O	1	1								
Id.	Troia	O	1	—								
Frosinone	Alatri	O	1	—								
Id.	Frosinone	O	1	—								
Id.	Guarino	O	1	—								
Grosseto	Paliano	O	1	—								
Macerata	Grosseto	O	1	—								
Matera	Serravalle	O	5	—								
Modena	Ferrandina	O	2	2								
Nuoro	Bastiglia	E	2	2								
Perugia	Orune	Cp	7	2								
Id.	Foligno	O	5	—								
Potenza (a)	Spoletto	O	2	—								
Id.	Acerenza	O	2	—								
Rieti	Bella	O	2	—								
Roma	Forenza	O	2	—								
Id.	Lavello	O	4	—								
Salerno	Melfi	O	1	—								
Id.	Fiamignano	O	1	—								
Taranto	Monte Libretti	E	1	—								
Viterbo	Roma	E	1	—								
Id.	Roma	O	1	—								
Id.	Buccino	O	4	1								
Id.	Ricigliano	O	4	—								
Viterbo	S. Gregorio Magno	O	5	1								
	Mottola	O	1	—								
	Bagnaia	O	2	—								
	Bassanello	O	—	3								
	Vitcrbo	O	1	—								
			156	14								
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.												
Avellino	Andretta	O	1	—								
Brindisi	Francavilla Fontana	O	1	—								
Roma	Gorga	O	1	—								
Id.	Montalto	O	1	—								
Id.	Rocca di Papa	O	1	—								
Id.	Roccasecca	O	1	—								
Id.	Roma	O	1	—								
Id.	S. Polo dei Cavalieri	O	1	—								
Viterbo	Viterbo	Cp	1	—								
			7	2								
Valuolo ovino.												
Avellino	Bagnoli	O	3	—								
Frosinone	Anagni	O	—	1								
Id.	Frosinone	O	1	—								
Id.	Patrica	O	1	—								
Grosseto	Veroli	O	1	—								
Lecce	Grosseto	O	2	—								
Potenza (a)	Sanarica	O	1	—								
Id.	Lavello	O	2	—								
Roma	Melfi	O	3	—								
Salerno	Roma	O	1	—								
Siena	Roscigno	O	1	—								
Id.	Pienza	O	1	—								
Id.	Radicofani	O	—	1								
Viterbo	S. Casciano dei Bag	O	1	—								
	Orte	O	1	—								
			19	2								
Aborto epizootico.												
Pola	Pola	B	1	—								
Barbone dei bufali.												
Salerno	Eboli	Bf	1	—								
Diarrea dei vitelli.												
Macerata	Gualdo	B	—	—								
Id.	Montecosaro	B	—	—								
	S. Angelo in Pont.	B	—	—								
Influenza del cavallo.												
Foggia	Serraapriola	E	3	—								
Colera dei polli.												
Modena	Pavullo	P	1	—								
Id.	S. Cesario	P	—	—								
Taranto	Massafra	P	6	—								
Id.	Taranto	P	1	—								
		P	8	5								
RIEPILOGO.												
			MALATTIE		Numero delle Province		Numero dei Comuni		Numero delle località			
							con casi di malattia					